

Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 1829/4101 del 03/08/1994

Case di riposo per anziani - Controlli di prevenzione incendi.

Testo:

Il tragico incidente verificatosi presso la Casa di riposo per anziani di Motta Visconti (Milano), ha posto l'attenzione sulle problematiche afferenti la sicurezza antincendio di tali specifiche strutture ricettive. Come è noto, le suddette strutture, con ricettività superiore a 25 posti letto, sono soggette, ai sensi della Legge 26.7.1965 n. 966, ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quanto ricadenti al punto 86 del D.M. 16.2.1982, in considerazione delle particolari condizioni psicomotorie dell'utenza, che richiedono, nella quasi totalità dei casi, particolare assistenza socio-sanitaria. Infatti, tali strutture ricettive sono utilizzate in gran parte da persone anziane non autosufficiente pertanto, in caso di emergenza, insorgono problematiche di sicurezza da affrontare con idonee misure organizzative gestionali opportunamente pianificate.

I Comandi Provinciali espletano l'attività di prevenzione incendi (esame di progetti e visite tecniche) su tale attività, al momento sprovvista di specifica regola tecnica sulla sicurezza antincendio, applicando i criteri generali di cui all'art 3 del D.P.R. 577/82 e, ove possibile, in analogia, le disposizioni di prevenzione incendi per le attività alberghiere, tenendo comunque presenti le esigenze funzionali e costruttive di tali insediamenti. Ciò premesso, si dispone che i Comandi Provinciali effettuino una indagine ricognitiva atta a definire nell'ambito di ciascuna Provincia il numero di tali strutture esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi (ricettività superiore a 25 posti letto), attingendo sia dagli atti del Comando che acquisendo specifiche informazioni dai Comuni e dai competenti organi locali del Servizio Sanitario Nazionale. A seguito di tale indagine, dovrà essere predisposto un prospetto contenente per tali attività le seguenti informazioni:

a) in relazione alla tipologia:

- numeri di posti letto;
- dotate o meno di servizi sanitari o para-sanitari.

b) in relazione agli adempimenti di prevenzione incendi:

- provviste di certificato di prevenzione incendi;
- provviste di nulla osta provvisorio;
- in attesa di esame dell'istanza del nulla osta provvisorio;
- sottopone ad esame progetto ed in attesa di visita tecnica;
- sottoposte a visita tecnica ed in attesa di ulteriori adempimenti a seguito di prescrizioni;
- altra posizione.

Tale tipo di indagine dovrà essere ultimata da parte dei Comandi Provinciali entro il 30 settembre del c.a., trasmessa agli Ispettorati Regionali che ne cureranno l'inoltro per l'intera Regione al Servizio Tecnico Centrale di questa Direzione.

I Comandi Provinciali dovranno da subito altresì programmare e disporre visite sopralluogo presso le strutture in questione dando priorità a quelle sprovviste del certificato di prevenzione incendi o del nulla osta provvisorio. Nella circostanza che emergano, a seguito di sopralluogo, situazioni di particolare carenza per quanto attiene la sicurezza antincendi, i Comandi Provinciali dovranno procedere a darne tempestiva comunicazione alle competenti autorità amministrative (Prefetto, Sindaco, Autorità Sanitaria), tenendo presente quanto contenuto nella circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 9.8.1979 ed, in caso di accertamento di situazioni di reato, a quella Giudiziaria per i provvedimenti di competenza. In relazione ai sopralluoghi che verranno effettuati, i Comandi Provinciali sono tenuti a far pervenire a questa Direzione, con cadenza trimestrale, un sintetico quadro conoscitivo relativo alle situazioni riscontrate. Per quanto attiene le strutture con ricettività inferiore a 25 posti letto, ferma restando la diretta responsabilità del titolare dell'attività nell'assicurare adeguate misure di sicurezza antincendio, i Comandi Provinciali assumeranno iniziative di controllo di concerto con gli enti locali competenti.